

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ‘CLAD – ONLUS’

Art. 1 - Denominazione

E' costituita tra gli aderenti allo spirito e ai principi del presente statuto che, con particolare riguardo intendono affrontare la tutela dei diritti umani e le problematiche sociali l'Associazione-Onlus denominata "Centro Lotta alle Dipendenze", abbreviata CLAD.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale in Verona, Via Albere, 86b . Sedi secondarie e/o unità operative possono essere attivate in altre località italiane o della Comunità Europea secondo le norme che saranno stabilite, di volta in volta, dall'assemblea.

Art. 3 - Oggetto

CLAD, Centro Lotta Alle Dipendenze, è una associazione che non persegue fini di lucro, appartiene alle ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) in quanto risponde agli art. 36 e seguenti del Codice Civile, agisce in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalla L. 11 Agosto 1991 n.266 - legge quadro sul volontariato, dalla Legge Regionale 24 Luglio 1993 N.22 - Legge Regionale sul volontariato dalle norme generali del nostro ordinamento giuridico.

Promuove in particolare:

- una corretta informazione, la prevenzione, la formazione e l'aggiornamento professionale nel campo delle dipendenze in genere: fumo, alcool, droghe illecite, comportamenti d'abuso e patologie correlate;
- la ricerca e lo scambio culturale con istituzioni analoghe presenti nel territorio, nella nazione, nella comunità europea e nei paesi extra europei;
- il contatto e la collaborazione con enti ed associazioni di diverso indirizzo scientifico e culturale ma che possano contribuire ad utili approfondimenti in campo antropologico, psicologico, educativo e sociologico;
- l'organizzazione di simposi, seminari, convegni e corsi di aggiornamento per operatori del settore;
- l'assistenza, la cura, la difesa e la solidarietà verso le persone affette da dipendenza;
- la conoscenza e la diffusione delle terapie convenzionali e non convenzionali, sostenendo il concetto dell'autodeterminazione nella scelta terapeutica;
- sostenere fattivamente, anche dal punto di vista economico tramite borse ed assegni di studio ovvero progetti di ricerca, quelle iniziative territoriali, ospedaliere o universitarie ritenute innovative e meritevoli.

Inoltre l'Associazione potrà collaborare con le Istituzioni sia a livello locale, regionale, nazionale e internazionale, partecipare a progetti di ricerca e sperimentali sia con strutture ospedaliere che universitarie al fine di orientare le scelte politiche in materia di dipendenze.

DIS è apartitica, non ammette alcuna discriminazione e sposa la "dichiarazione dei diritti umani". L'appartenenza a DIS non esclude nè pregiudica la contemporanea adesione del socio ad altre associazioni, organismi o istituzioni, purchè non in conflitto o in antitesi con la presente.

DIS potrà compiere tutte le operazioni finanziarie e commerciali utili al raggiungimento dello scopo sociale prestando anche nelle singole occasioni le necessarie garanzie.

Art. 4 - Finalità

L'Associazione persegue i seguenti fini:

- a. favorire la riflessione ed il dibattito circa la posizione sociale della persona affetta da dipendenza
- b. Promuovere interventi preventivi volti a ridurre il rischio di dipendenza intervenendo anche in collaborazione o convenzione con enti nazionali e/o internazionali

- c. Assistere le persone che abbisognano di cure a domicilio, in day hospital, in casa alloggio, comunità terapeutiche
- d. Promuovere, sostenere e favorire iniziative rivolte all'educazione della salute, alla formazione professionale, all'inserimento sociale di tutti i soggetti che presentino problematiche inerenti l'area del disagio giovanile
- e. Rappresentare nelle sedi specifiche le persone affette da dipendenza e/o le persone in difficoltà che per varia natura necessitano di veder riconosciuti i propri diritti
- f. Tessere rapporti e scambi con analoghe associazioni nazionali od internazionali, istituzioni o organismi locali o nazionali che operano in ambito assistenziale
- g. Favorire la diffusione dell'informazione relativa alle problematiche della dipendenza nei centri civici di quartiere, nelle scuole di ogni ordine e grado, nei centri culturali, nelle parrocchie, negli ospedali, nelle carceri, sia con programmi specifici che all'interno di una ben più ampia "Educazione alla Salute".
- h. Assistere direttamente le persone affette da dipendenze attraverso ogni forma terapeutica e riabilitativa.
- i. Favorire e promuovere la costituzione di esperienze comunitarie, di assistenza domiciliare dirette al soggetto per un sostegno psicologico incentivando il dialogo e il controllo al fine di recare conforto anche attraverso l'uso del telefono, di internet e di altri strumenti che favoriscono la comunicazione
- j. Sostenere, anche in collaborazione con altri organismi, le famiglie delle persone affette da dipendenze
- k. Gestire attività ricreative, culturali e riabilitative tese ad una maggiore solidarietà tra le persone e all'arricchimento delle singole esperienze
- l. Promuovere convenzioni con enti pubblici o associazione di volontariato sociale al fine di organizzare servizio utile ai soci
- m. Gestire, ove ritenuto meritevole, un periodico e/o pubblicazioni su tematiche specifiche, anche con attività editoriale
- n. Promuovere le conoscenze delle terapie non convenzionali, nella logica del libero arbitrio terapeutico favorendo i supporti specialistici anche ponendo attenzione ai rimedi naturali.

Art. 5 – Proventi e patrimonio

I proventi con i quali garantire l'attività dell'Associazione sono costituiti da:

- quote associative annuali dei soci;
- erogazioni e contributi di cittadini, enti pubblici e privati;
- eventuali entrate per servizi prestati;
- redditi dei beni patrimoniali.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote dei soci;
- b) da erogazioni, legati e lasciti;
- c) da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- d) dai proventi del patrimonio.

Art. 6 - Soci

L'Associazione ha tre categorie di Soci; ordinari effettivi, onorari e sostenitori.

- a. Sono **soci ordinari effettivi** le persone che operano nel settore sanitario, del privato-sociale e del volontariato, che aderiscono ai fini dell'Associazione rispettando lo statuto e impegnandosi a prestare, con continuità, servizio di volontario a favore dell'Associazione per un periodo minimo da espletarsi nell'arco dell'anno associativo, il tutto in sintonia con quanto sarà deciso dagli Organi statutari preposti
- b. sono **soci onorari** tutte le persone fisiche che sostengono concretamente le singole iniziative attraverso gratuiti contributi professionali e gli Enti, pubblici e privati che partecipano alla

programmazione delle attività della Associazione sostenendo le singole iniziative attraverso contributi in denaro o mediante donazione di beni materiali.

- c. Sono **soci sostenitori** tutte le persone fisiche e gli Enti che devolvono, nell'anno sociale, contributi in denaro o beni materiali per un valore almeno pari alla cifra che, di anno in anno, sarà stabilito dall'Assemblea.

Tutti i Soci ordinari effettivi hanno diritto di voto in assemblea ordinaria, mentre tutti i soci avranno diritto di voto nelle assemblee straordinarie.

I Soci ordinari effettivi sono assicurati secondo le modalità precisate dalla L. 11 Agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato - e decreti ad essa collegati.

Art. 7 - Modalità di ammissione e tessera

L'ammissione a socio ordinario effettivo ad Associazione Dipendenze-Individuo-Società ONLUS è subordinata alla presentazione ed all'accettazione della domanda indirizzata al Presidente dell'Associazione. La domanda stessa è approvata dal Consiglio Direttivo, previa verifica dei requisiti previsti dal presente statuto. L'ammissione a Soci onorari e Soci sostenitori è approvata direttamente dal Consiglio Direttivo.

A ogni socio sarà rilasciata una tessera annuale con scadenza 31 dicembre.

Art. 8 - Durata e cessazione del rapporto associativo

Dalla data di accettazione della domanda di ammissione il Socio è impegnato per l'anno solare in corso. La qualifica di Socio viene a cessare nei seguenti casi:

- a) per decesso;
- b) per dimissioni volontarie;
- c) in caso di morosità;
- d) per espulsione;
- e) per mancato rispetto dello statuto.

La qualità di Socio è intrasmissibile.

Art.9 - Obblighi sociali e finanziari

Ogni Socio si impegna a rispettare lo statuto collaborando alle attività sociali, conformandosi alle decisioni e alle deliberazioni emanate dagli Organi Sociali.

I Soci effettivi sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale.

Art.10 - Organi sociali

L'Associazione si avvale dei seguenti Organi:

- Assemblea dei Soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Vice Presidente
- Il Segretario - tesoriere
- Collegio Sindacale.

Art.11 - Assemblea dei soci

L'assemblea dei Soci è composta: dai Soci effettivi, in regola con il pagamento delle quote sociali, dai Soci onorari, dai Soci sostenitori. L'Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria due volte l'anno, su convocazione del Presidente, la prima volta entro i primi tre mesi dall'inizio dell'anno sociale e la seconda volta prima di novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente.

Compete all'Assemblea:

- deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo dell'esercizio economico;
- deliberare sull'attività divulgativa e scientifica;
- determinare le quote sociali;

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri;
- deliberare sulla programmazione delle attività assistenziali;
- deliberare sull'adozione di un regolamento interno;
- delibera su tutte le questioni sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo.

b) in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o, quando almeno un terzo dei Soci ne faccia richiesta scritta al Consiglio Direttivo, includendo l'ordine del giorno.

L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso esposto nei locali della Associazione e avviso consegnato ai singoli Soci con lettera o direttamente a mano. Tale comunicazione deve recare: la sede, la data e l'orario della riunione, l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

La lettera di convocazione dovrà essere recapitata a tutti gli associati 10 (dieci) giorni prima della data in cui si terrà la riunione dell'Assemblea. Per la convocazione ci si potrà anche avvalere di mezzi di comunicazione diversi: e-mail, fax, avviso pubblicato sul periodico dell'Associazione.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Il Segretario del Consiglio Direttivo fungerà da segretario dell'Assemblea. In assenza dei predetti, l'Assemblea provvederà ad eleggere per la seduta un Presidente ed un Segretario

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti; ogni associato, può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, da un altro socio non componente il Consiglio Direttivo. Ogni associato potrà rappresentare un solo Socio.

Affinché l'Assemblea sia valida è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno due terzi degli associati, in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le deliberazioni validamente prese dall'Assemblea sono obbligatorie e vincolanti anche per gli associati dissenzienti o non intervenuti.

Tali deliberazioni risulteranno dai verbali delle riunioni che saranno raccolti in apposito libro con le firme del Presidente e del Segretario.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall'assemblea tra i Soci ordinari effettivi. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed il mandato di ciascuno dei suoi membri può essere rinnovato dall'assemblea. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri:

- il Presidente;
- il Vice Presidente, che sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza o di temporaneo impedimento, o su delega scritta del Presidente;
- il Segretario - tesoriere redige i verbali delle riunioni del C. D. e dell'assemblea; comunica a ciascun consigliere la convocazione del C. D. ed a ciascuno Socio la convocazione dell'assemblea e sovrintende le operazioni contabili e l'andamento economico dell'Associazione, stende una relazione annuale sull'esercizio e decide sulle spese di ordinaria amministrazione;

Tutti gli eletti del Consiglio Direttivo prestano la loro opera gratuitamente, salvo rimborsi spese dettati da attività preventivamente approvate dall'assemblea. Il Consiglio Direttivo può autoconvocarsi su proposta di almeno tre dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi. Le convocazioni devono essere comunicate a ciascun consigliere con un anticipo di almeno sette giorni rispetto alla data in cui si terrà la riunione del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vice Presidente. Le riunioni si ritengono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei voti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali di ciascuna adunanza del Consiglio Direttivo devono essere approvati dal Consiglio stesso e raccolti in un apposito libro firmato dal segretario e da chi ha presieduto la seduta. Ad ogni riunione verrà letto il verbale e ne verrà chiesta l'approvazione.

Art. 13 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i seguenti compiti e funzioni

- a) - formulare le direttive per i piani delle attività dell'Associazione per le iniziative da adottare ai fini del conseguimento delle finalità sociali;
- b) - predisporre il consuntivo delle attività annuali e la relazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) - ratificare l'ammissione dei nuovi Soci e proporre all'Assemblea la decadenza di quelli di cui ai casi previsti dall'art. 8 del presente Statuto;
- d) - procedere alla nomina di dipendenti determinandone i compiti e le retribuzioni, provvedendo alle spese ordinarie e straordinarie con i proventi delle quote associative, con gli avanzi dell'esercizio o con i contributi comunque e da chiunque versati.
- e) - deliberare sull'ammissione dei Soci onorari e dei Soci sostenitori
- f) - nominare, tra i membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario tesoriere ed eventualmente i rappresentanti di ogni singolo settore di attività;
- g) - redigere un regolamento interno;
- h) - determinare la cessazione del rapporto associativo, o espellere i Soci che hanno gravemente contravenuto allo statuto, gli stessi potranno rivolgersi in appello al Collegio dei Proviviri;
- i) - deliberare in genere su tutte le questioni diverse inerenti la gestione dell'Associazione.

Art. 14 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti, anche legali e giudiziali. Egli convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dà esecuzione ai mandati e alle deliberazioni di quest'ultimo.

Art. 15 - Il Vice-Presidente

Se nominato sostituisce il Presidente in caso di impedimento dello stesso o tutte le volte che dal Presidente venga specificatamente delegato.

Art. 16 - Il Segretario-tesoriere

Il Segretario – tesoriere ha i seguenti compiti:

- a) - esercitare una funzione di controllo sulle deliberazioni e sulle attività della Associazione, denunciando eventuali incongruenze rispetto alle finalità previste dallo statuto.
- b) - derimere eventuali vertenze che sorgessero tra i Soci, o tra Soci e Consiglio Direttivo. I Proviviri eleggono fra loro il Presidente del Collegio.

Art. 17 - Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi eletti dall'assemblea che nomina anche due supplenti. Il mandato è triennale. Al loro interno i Sindaci eleggono un presidente. La carica di Sindaco è compatibile con quella di Socio.

Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza delle Leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio economico con le risultanze dei libri contabile e delle scritture, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed assolvere tutte le altre funzioni contemplate dalla legge.

I Sindaci possono provvedere, in ogni momento e singolarmente, ad effettuare ispezioni e controlli, su tutta la materia economico-finanziaria dell'Associazione, redigendo i verbali e stendendo una relazione annuale da presentare in Assemblea.

Art. 18 - Modifiche allo Statuto

Il presente Statuto potrà essere modificato solo dall'Assemblea straordinaria dei Soci riunita in prima convocazione con deliberazione votata a maggioranza dai due terzi dei Soci, oppure in seconda convocazione con delibera votata a maggioranza dai due terzi dei Soci presenti.

Sarà invece, sufficiente l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo per quelle modifiche che si renderanno necessarie al fine di adeguare lo statuto alle leggi promulgate dal Parlamento Italiano o dalla Regione Veneto, in merito al volontariato o agli scopi dell'Associazione

Art. 19 - Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario e sociale decorre dalla data del 1 gennaio a quella del 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio deve essere compilato, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo annuale della gestione sociale e finanziaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro tre mesi dopo la chiusura dell'esercizio annuale.

Art. 20 - Norme in caso di scioglimento dell'associazione

In ogni ipotesi di scioglimento l'Assemblea dei Soci nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri. L'eventuale residuo finanziario attivo sarà destinato a scopi di pubblica utilità, in conformità alla normativa Statale e Regionale vigente.

Art. 21 – Clausola arbitrale

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, o in ogni caso ad esso connesse, che non possano essere composte bonariamente saranno risolte, in conformità al Regolamento di Conciliazione ed arbitrato della Camera Arbitrale Veneta presso la C.C.I.A.A. di Verona, da un collegio composto di tre membri che saranno nominati in conformità a detto regolamento. Gli arbitri decideranno secondo diritto in via rituale.

Art. 22 – Norme transitorie e finali

Nella prima gestione dell'associazione il Presidente e il Consiglio Direttivo e gli altri organi vengono nominati con l'atto costitutivo che è parte integrante del presente statuto. Le cariche avranno la durata di tre anni.

Per quanto non previsto e contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge ed i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano in materia di Associazioni.

F.to

F.to

F.to

F.to

F.to

F.to

F.to

F.to

F.to

F.to